

REGOLAMENTO ISCRITTI L.B.F.

Campionato Serie A2/F

stagione 2017/2018

Art. 1 .Quota costo servizi

La quota a carico delle società stabilita dalle DOA 2017/2018 è di € **3.000,00 (Tremila/00)** e comprende i costi dei servizi resi dalla L.B.F. alle società per conto di FIP.

Deve essere versata alla L.B.F. a mezzo idonea forma di pagamento in tre rate: la prima rata di € 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 07/07/2017; la seconda rata di € 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 30/09/2017, la terza rata di € 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 30.12.2017.

Art. 2 . Garanzie

Le Società dovranno, depositare, entro il 7 luglio 2017, presso la LBF una fideiussione bancaria, a favore della stessa LBF, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 15 giugno 2018, dell'importo di € 4.000,00;

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata nella sua interezza entro 30 giorni.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione le Società di serie A2 devono versare entro il termine perentorio del 07/07/16 l'intero importo della fideiussione a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunti dalle società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, il 15/06/2018.

Tale deposito, in caso di utilizzo parziale o totale, dovrà essere reintegrato nella sua interezza entro 30 giorni. LBF verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi alle disposizioni di cui sopra, ed invierà alla FIP entro il termine di iscrizione ai campionati l'elenco delle fideiussioni e/o dei depositi e/o dei pagamenti effettuati.

Nel caso di mancato deposito in LBF della fideiussione e/o del deposito e/o di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, la FIP non iscriverà la Società dal Campionato.

In caso di mancato reintegro, della fideiussione e/o del deposito a garanzia entro i 30 giorni previsti, le società saranno tenute a versare alla LegA, una sanzione dell'importo di Euro 250,00

Art. 3 . Sede Società

Le società di A2 devono disporre di un ufficio operativo con almeno una linea telefonica destinata al fax.

La società ha l'obbligo di garantire la reperibilità di un suo rappresentante.

Art. 4 . Ospitalità a stampa ospite

Collaborare con i rappresentanti della stampa accreditati almeno 48 ore prima dalla società Ospite.

E' fatto obbligo alla società di casa garantire la connessione internet a banda larga (cavo o Wi-Fi)

Art.5 .Responsabile Rapporti con la Stampa

E' obbligatorio per ogni Società avere un responsabile dei rapporti con la stampa, anche part-time, e che non ricopra l'incarico di Dirigente Responsabile della Società.

Il Responsabile dei rapporti con la stampa deve lavorare a diretto contatto con l'Ufficio Stampa della Legabasket Femminile ed è responsabile:

- della trasmissione dei comunicati stampa;
- dei rapporti con i mass-media locali;
- della raccolta di immagini che possono tornare utili alla LegA Basket Femminile da parte delle emittenti locali;
- della trasmissione di foto di squadra, singole, in gioco ecc., durante il Campionato.

Deve inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LegA Basket Femminile.

In caso di inottemperanza a quanto sopra descritto la società dovrà versare alla Lega l'importo di € 500,00.

Art. 6. Accordi Lega

Le società sono tenute a rispettare le clausole contrattuali degli accordi firmati dalla Lega per conto di tutte le Società. Il mancato rispetto delle clausole comporterà per la società il pagamento, a titolo di rimborso a favore della Lega, della somma di Euro 500,00

Art. 7 . Sponsor del Campionato

E' compito della Lega Basket Femminile promuovere il Campionato di Serie A2 anche tramite l'acquisizione di Sponsor e Partner.

Le Società di Serie A2, riconoscono i contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Lega Basket Femminile e si impegnano ad attuarne tutte le azioni previste. In particolare si impegnano ad esporre sul campo da gioco gli striscioni e gli adesivi, il cui numero e dislocazione verrà comunicato di anno in anno dalla Lega Basket Femminile in attuazione dei suddetti accordi.

Gli striscioni e gli adesivi saranno forniti gratuitamente alle Società dalla Lega Basket Femminile o dagli stessi Sponsor e Partner.

Art.8 .Divise da gioco

Le società saranno tenute ad applicare sulle divise da gioco (maglia e pantaloncino) il logo della Lega Basket Femminile, dalla stessa fornito in digitale

Art. 9 . VideoSharing

Le società dovranno inserire, entro e non oltre le ore 24 del martedì successivo alla gara, nel database scaricabile dal sito indicato dalla Lega, i filmati relativi alle proprie partite disputate in casa.

In caso di mancato inserimento entro il termine stabilito, alla società inadempiente verrà bloccato l'accesso nel server web del videosharing per la visione delle partite e verrà applicata una sanzione di euro 250,00 per ogni gara non inserita

Art. 10. Rilevazioni Statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici come previsto dalle vigenti DOA.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LBF in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla LBF stessa. Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LBF, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

Le Società devono inviare telematicamente o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LBF e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita, fotocopia del referto di gara, il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopra descritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LBF. Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo la società di appartenenza sarà multata per un importo pari ad Euro 1.000,00

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà a titolo di rimborso la somma di € 2.500,00.

Nel caso di ritardo di invio delle statistiche superiore alle 2 ore o di mancato invio, la Società dovrà versare, a titolo di penale, la somma di € 250,00.

Art. 11. Delibere

Le società sono tenute a rispettare e a dare seguito alle delibere assunte dalle Assemblee, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza di Lega. In caso di inadempienza e di mancato rispetto delle suddette delibere, le società saranno tenute al versamento di un importo di € 500,00

Art. 12 .Partecipazione a manifestazioni di Lega

In occasione delle manifestazioni organizzate dalla Lega (All Star Game, Coppa Italia ed altre eventuali), le Società hanno l'obbligo di collaborare attivamente con essa. In particolare per gli All Star Game hanno

l'obbligo di inviare i/le propri/e tesserati/e. In caso di mancato invio di un allenatore o di una giocatrice, fatta eccezione per le comprovate cause di forza maggiore, la società sarà tenuta al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di rimborso alla Lega per l'aggravio di costi e lavoro (oltre alle spese di trasporto per l'eventuale sostituzione).

La rinuncia all'organizzazione di una manifestazione, in assenza di una comprovata causa di forza maggiore, per cui la Società si era candidata ed aveva ricevuto l'assegnazione della stessa, comporta il pagamento di un rimborso così fissato:

- Rinuncia fino a 30 gg. prima della manifestazione Euro 2.000,00
- Rinuncia tra 29 gg. e 15 gg prima della manifestazione Euro 3.000,00
- Rinuncia tra 14 gg. prima ed il giorno antecedente del la manifestazione Euro 7.000,00

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Eventi per il campionato , comporterà, per la Società inadempiente, il versamento alla Lega, a titolo di rimborso, di un importo di Euro 1.000,00.

Art. 13 . Notifica delle decisioni adottate

I casi di inadempienza alle disposizioni contenute dal presente Regolamento vengono esaminate e decise dal Consiglio Direttivo di Lega su segnalazione delle Società o d'ufficio della stessa Lega.

Le decisioni adottate devono essere notificate alla Società, ovvero al tesserato presso la Società di appartenenza, entro sette giorni lavorativi dal provvedimento (emanato dal Consiglio Direttivo) con avviso via telefax al quale seguirà telegramma o lettera raccomandata.

Le decisioni assunte devono contenere la motivazione del provvedimento e ad esso si può proporre ricorso come specificato all'art. 18 del presente Regolamento.

La presentazione del ricorso avverso sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 14 . Ricorso

Il ricorso avverso le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega deve essere proposto al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento adottato, inviandone comunicazione scritta presso la sede della Lega Basket Femminile.

La società ricorrente dovrà versare alla Lega un contributo per le spese sostenute pari al 15% dell'importo contestato e, comunque, non inferiore ad € 50,00.

Il Collegio dei Probiviri, esaminati i documenti e raccolte le eventuali deposizioni e testimonianze delle parti, decide in via definitiva, sulla controversia.

Art. 15- Versamenti

I pagamenti dovuti dalle Società alla Lega previsti da questo Regolamento, dovranno essere effettuati mediante versamento sul c/c bancario intestato alla Lega Basket Femminile entro e non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento.

In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti gli importi dovuti saranno escussi dalla fidejussione presentata dalla Società all'atto dell'iscrizione.

Per quanto non previsto ci si rifà alle Disposizioni Organizzative Federali Settore Femminile per l'Anno 2017/2018 e ai Regolamenti F.I.P.